

Collegio del 20 novembre 2019 e successivi aggiornamenti

Dichiarazione a verbale

DM 382: illustrazione delle procedure seguite

Vi prego di fare molta attenzione alla seguente dichiarazione perché, oltre che essere esaustiva nella sua articolazione, la stessa verrà inserita agli atti del Collegio.

Come già comunicato sono consapevole che l'emanazione del Regolamento dei Corsi Propedeutici, e relativi piani didattici, ha creato non pochi malumori. Alcuni pretestuosi altri funzionali allo scopo. Vi ho tenuto sempre informati della diatriba venutasi a creare all'interno del Consiglio Accademico anche tramite quanto trasmessovi via mail e, comunque, per chi volesse ho fatto preparare delle copie di cui potete prendere visione.

In premessa desidero leggervi la memoria a firma del Direttore Amministrativo, richiesta dal sottoscritto e parte integrante di questa dichiarazione, sulla procedura seguita in CdA per la emanazione del Regolamento e successiva Delibera.

Vorrei ancora una volta ricordare che il DM 382 recita all'art. 2 "le istituzioni di cui al comma 3 del DL 60 del 2017 organizzano nell'ambito della formazione permanente e ricorrente e in coerenza con quanto previsto dal DPR 212, corsi propedeutici finalizzati alla preparazione delle prove di accesso ai corsi di studio accademici di I livello disciplinandoli con apposito regolamento deliberato dal CDA su parere conforme del CA.

Il Parere conforme non è un provvedimento ma atto reso a seguito di richiesta da parte dell'organo richiedente.

In questo caso l'organo richiedente è il CDA (organo deliberante) che deve acquisire il parere del CA (organo consultivo) per decidere con cognizione di causa. L'atto quindi non è del CA ma è del CdA che richiede parere conforme sull'applicazione delle norme di Legge.

Il CDA non si è pronunciato in merito al Regolamento dei Corsi Propedeutici ma ha dato mandato al Direttore per la predisposizione di un nuovo testo che il CDA ha inviato successivamente al Consiglio Accademico per il parere conforme e che sarebbe poi tornato all'approvazione del CDA.

Il CDA ha rimesso quindi al Direttore la redazione del testo con la clausola di garanzia di essere in possesso dello stesso prima dell'inizio dell'A. A. 2019/20.

Il parere conforme si palesa con una volontà maggioritaria unica e non da pareri singoli. Il parere conforme/non conforme può essere recepito dal CDA, il quale lo può adottare oppure emendarlo.

Il Direttore unitamente al Consiglio Accademico ha ritenuto opportuno costituire una "Commissione tecnica". Al termine dei lavori della Commissione tecnica il Direttore ha trasmesso al CdA i risultati emendandoli in parte: 40 ore di principale e 84 di TRPM. Il CA ha ricevuto il testo e per l'ennesima volta non ha dato parere conforme non giustificando dal punto di vista normativo la posizione presa.

Preme ribadire che il CA nel caso di cui si tratta non è preposto alla stesura dell'atto e che la cui rigidità è risultata essere una fastidiosa esondazione rispetto ai propri compiti.

Per quanto attiene la Commissione tecnica, utilizzata più volte in passato anche per la stesura dei Trienni e dei Bienni, le proposte pervenute non sono mai state recepite nella loro totalità il che ha creato, per buona memoria, anche non poche tensioni.

Nel caso nostro, accogliendo parzialmente, anzi, quasi nella sua totalità, tenendo conto anche delle lagnanze di alcuni Consiglieri ("*troppe ore di materia principale*") ho accolto la proposta della Commissione tecnica che, si ricorda, essere nominata a supporto del Direttore e non deliberante. In CdA ho deciso di deliberare con cognizione di causa stralciando alcune parti del Regolamento e integrando i percorsi

didattici mancanti (Maestro collaboratore, Canto rinascimentale barocco, Didattica della musica a indirizzo strumentale e Musiche tradizionali ad indirizzo etnomusicologico).

Nei quadri orari dei Piani didattici, rimasti invariati, ho scelto di conformarmi parzialmente alla proposta del settore di TeRiPeMu riportando le ore a 80 (il medesimo dei preaccademici così come la stessa Commissione tecnica ha proposto per le discipline strumentali aumentando però a 38 ore l'ultimo anno). Vi è da considerare che il settore di TeRiPeMu è l'unico settore che ha espresso la sua proposta con relazione firmata da tutti i componenti e depositata agli atti.

La Commissione tecnica, inoltre, è stata convocata sempre in mia presenza l'11 settembre insieme ai settori TeRiPeMu, Storia della Musica, Armonia, Musica da Camera, Esercitazioni corali i quali hanno espresso i loro desiderata. La stessa Commissione conclude i lavori l'11 ottobre e trasmette le risultanze, con nota esplicativa che riporto: "*Al Direttore, al Consiglio accademico (sic!)*

In data odierna, 11 Ottobre 2019 la Commissione tecnica nominata per il riordino del regolamento e dei piani di studio conclude i lavori con le proposte allegate.

Si è cercato, attraverso incontri con i docenti, richieste di pareri agli studenti e confronti serrati di pervenire a soluzioni che tengano conto delle proposte di tutti cercando un punto di equilibrio che permetta agli studenti, nella stragrande maggioranza dei casi impegnati in questa fase degli studi musicali nella frequenza delle scuole superiori, di avere un indice orario medio di frequenza giornaliera vicino a 1 h e 1/2, considerando 5 gg a settimana.

A questo proposito si specifica che i piani di studio saranno efficaci solo se la frequenza a tutte le discipline, esclusa quella di indirizzo del corso per ovvi motivi di continuità e apprendimento, avranno una cadenza al massimo settimanale e con un impianto orario razionalizzato della frequenza alle diverse discipline.

*Aurora Cogliandro
Bruna Milia
Oscar Piastrelloni?*

si evince quindi che non ha tenuto conto del fatto che le discipline che risultano essere obbligatorie nel percorso, proprio per ovvi motivi di continuità e apprendimento, sono due (quella strumentale e quella teorica) e questo ha rafforzato la mia scelta. Mi risulta inoltre che non siano stati sentiti tutti i settori coinvolti nei Piani didattici o che con essi sia stata fatta opera di convincimento a rivedere le proprie proposte.

Le maggiori criticità sono state comunque da me ravvisate e discusse in CdA sul Regolamento trasmesso dalla Commissione tecnica perché in contrasto con le norme di Legge.

Proposta Commissione tecnica

1. "Art. 5, comma 3 – *la graduatoria verrà stilata in base alla votazione ottenuta nella prova strumentale di coloro che hanno anche conseguito l'idoneità nella prova di TeRiPeMu*"

ciò è in aperto contrasto con il DM 382 che all'art. 3 recita: **l'esame di ammissione ai corsi propedeutici è finalizzato a verificare il talento musicale della studentessa e dello studente che deve comunque dimostrare di possedere una preparazione tecnica avanzata relativa alla disciplina di indirizzo unitamente ad una competenza teorico-musicale. I requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso sono indicati nella tabella E che specifica che l'esame è uno articolato in verifica strumentale e verifica teorica quindi il voto non può che essere la comparazione tra le due prove**, ho quindi sostituito all'art. 4, comma 5 nel Regolamento emanato con: "*La graduatoria verrà stilata in base al punteggio raggiunto da ciascun candidato che è rappresentato dalla media ottenuta calcolando le votazioni conseguite sia nella prova della disciplina di indirizzo sia nella prova riguardante i requisiti in ambito teorico – musicale. I candidati verranno considerati idonei se avranno superato entrambe le prove e saranno inseriti in una specifica graduatoria che costituirà riferimento per l'ammissione in rapporto ai posti definiti come disponibili. A parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane anagraficamente.*" Ed integrato con l'art. 4, comma 7: "*I programmi degli esami di ammissione al primo anno sono definiti sulla base della Tabella E, allegata al D.M. 382/2018, con le integrazioni previste dalle strutture didattiche dell'Istituzione responsabili dei corsi.*"

Proposta Commissione tecnica

2. Art. 6, comma 5 – *“Gli esami finali di tutte le discipline del corso propedeutico possono, su richiesta del candidato, avere validità per l'ammissione ai corsi di Diploma accademico di primo livello. In questo caso verranno registrati su due distinti verbali per ogni disciplina.”*

Da una attenta lettura delle norme, che sono fonti primarie dei nostri ordinamenti, si evince che nel DPR 212, al comma 2, *“I regolamenti didattici, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.”*

e art. 6, comma 1, del 382: *“Per essere ammessi ai corsi di diploma accademico di I livello gli studenti dovranno superare uno specifico esame di ammissione articolato in due prove come specificato nella allegata Tabella A.”*

come riportato anche nel nostro Regolamento Didattico approvato dal Ministero nel 2011 l'art. 24, comma 3, recita: *“L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.”*. **preme precisare inoltre che le certificazioni finali non hanno validità legale e quindi non possono essere considerate titolo di accesso all'esame di ammissione al triennio**, risultano essere quindi una certificazione interna all'Istituzione di conseguenza ho aggiunto l'art. 17, comma 1: *“Per essere ammessi ai corsi di diploma accademico di primo livello gli studenti dovranno superare, senza debiti, un apposito esame di ammissione articolato in due prove come specificato nella Tabella A, allegata al D.M. 382/2018, e nel rispetto degli appositi programmi di ammissione.”*

Ho integrato inoltre l'art. 8: ***“Convenzioni con scuole secondarie***

Al fine di favorire la promozione della produzione artistica e della formazione musicale di base, l'Istituzione potrà stipulare convenzioni con scuole secondarie, diverse dai licei musicali, e/ o con altre istituzioni scolastiche e/ o con altri soggetti pubblici o privati che saranno specificatamente disciplinate in modo da consentire agli studenti la contemporanea e sostenibile frequenza di differenti percorsi di studio. Alcune attività didattiche, con particolare riferimento a quelle di gruppo e collettive, potranno essere svolte (previa specifica pianificazione e autorizzazione del Direttore dell'Istituzione anche nelle sedi delle scuole in convenzione (qualora necessario anche in presenza di gruppi di alunni numericamente esigui) per favorire una più ampia sostenibilità relativamente alla frequenza dei diversi percorsi formativi.”, percorso già intrapreso da tempo in osservanza anche dell'art. 7, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico, che si allega, vedasi: ***“Art. 7 (Programmazione didattica)***

2. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.

3. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.”

Vorrei ricordare ancora una volta che il Direttore è responsabile delle attività didattiche e risponde della mancata applicazione delle norme di legge.

Vi informo che, proprio grazie all'approfondimento sugli argomenti sopra citati, farò, in auto tutela, un Decreto di stralcio di quanto contenuto all'art. 4, pagina 10 del Manifesto degli Studi 2019/20 che prevede il diritto di transito e l'ammissione d'ufficio ai Corsi Accademici di I e II livello in quanto palesemente in contrasto con le norme di riferimento.

In ultimo vi segnalo di aver ricevuto parecchie lamentele da parte di studenti e docenti per l'interruzione di lezioni, per questioni non inerenti l'attività didattica, in orario di servizio.

Vi avverto che sarò costretto a fare degli accertamenti e, come comunicato con circolare n° 92 dell'8 novembre 2019, vi rammento che il docente ha il dovere di uniformarsi agli obblighi impostigli dall'art. 100 del CCNL.

Infine vi informo che il Regolamento e relativi piani didattici dei Corsi Propedeutici è stato da me trasmesso ai competenti Uffici Ministeriali il giorno successivo alla sua emanazione e pubblicazione e che

andrà ad integrare il nostro Regolamento Didattico come previsto dalla nota 12802 della Direzione Generale.

Questa comunicazione, oltre che essere allegata al verbale verrà inviata, unitamente alle mie relazioni, ai pareri richiesti, alla lettera di cui si è parlato nel Collegio dei Professori del 19 settembre, alla lettera pervenuta in busta chiusa alla scrivente direzione con prot. n° 3428/C1A del 18 ottobre 2019, alle Delibere del CdA, a tutti i verbali del CA riguardanti l'argomento in oggetto e a tutti gli atti inerenti l'argomento, ai due Regolamenti (Commissione tecnica e quello emanato) e al denominato documento "La crisi istituzionale del nostro Conservatorio" pervenuto, letto in seduta e allegato al verbale del Collegio dei Professori del 20 novembre e successivi aggiornamenti, alla Direzione Generale e all'Ufficio legislativo del MIUR, all'Ispettorato per la funzione pubblica, all'ANAC.

Tutto a tutela del ruolo che ricopro e della mia persona invitandovi a far valere le vostre ragioni presso gli organi competenti e nelle sedi opportune.

Cagliari, 21 novembre 2019

Il Direttore

